



CIRCOLARE N° 9 DEL 19 MARZO 2013

Qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza

Sulla G.U. n. 65 del 18.3.2013 è stato pubblicato l'annuncio del Decreto (Ministeri Lavoro e Sanità) sui "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro".

La G.U. recita: "Si rende noto che in data 6 marzo 2013 e' stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" . Il decreto (completo) sarà pubblicato a breve.

I 6 nuovi criteri entreranno in vigore il 18 marzo 2014. Per ora vigono gli attuali criteri della Conf.za Stato-Regioni 21.12.2011.

I requisiti che erano previsti dalla bozza di DM in ingresso alla firma erano (attendiamo la pubblicazione del decreto per confermarli in una nuova circolare):

- il possesso del **Diploma di scuola secondaria superiore**, e il rispetto di 3 elementi fondamentali: **conoscenza, esperienza e capacità didattica**.

Ciò viene determinato nel fatto che il formatore-docente per essere considerato qualificato dovrà anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati:

1. **Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni**, nell'area tematica oggetto della docenza
2. **Laurea coerente con le materie oggetto della docenza**, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, o in alternativa:
3. **Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza sul lavoro** organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.) *unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza* o in alternativa:
4. **Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP** (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento).

Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:

- Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di **24 ore** (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno **32 ore** negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

- Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno **40 ore** negli ultimi tre anni, in qualunque materia

in alternativa

- Partecipazione a corsi in affiancamento ad altro docente, per almeno **48 ore**, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

Il prerequisite del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore non è richiesto ai Datori di Lavoro. Essi inoltre, in deroga e solo per i soli primi due anni, possono svolgere formazione ai propri lavoratori, purché abbiano frequentato il corso per RSPP.

SUL SITO DELLO STUDIO PAS E' RIPORTATO L'ACCORDO CITATO NELLA PRESENTE CIRCOLARE.